

ASSICURAZIONE ELETTRONICA E CYBER RISK

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia CyberElettronica**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia CyberElettronica" è una soluzione assicurativa che offre alle aziende una gamma di garanzie, **abbinabili a scelta del Contraente**, a copertura dei danni che possono quotidianamente subire le apparecchiature elettroniche (Elettronica), nonché a tutela dei rischi derivanti da attacchi informatici (Cyber risk).



Che cosa è assicurato?

"Helvetia CyberElettronica" assicura le aziende che operano nel settore manifatturiero, gli esercizi commerciali, gli studi professionali, le strutture ricettive. Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da **uno o più eventi indicati nelle seguenti sezioni**:

✓ **Elettronica**: puoi assicurare le tue apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni (copertura "All Risks"). Possono essere garantite anche le apparecchiature elettroniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'azienda. Puoi scegliere di assicurare questi beni in una formula Smart o una formula Extended:

- nella **formula Smart** puoi assicurare le macchine e gli impianti per l'ufficio, fissi e/o ad impiego mobile.

La garanzia è prestata anche per il Supporto di Dati, cioè i costi per il riacquisto dei supporti dati, nastri, dischi magnetici o altri supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti all'interno degli stessi supporti.

- nella **formula Extended** sono assicurabili una gamma di macchinari e di apparecchiature elettroniche maggiore rispetto alla formula Smart: oltre alle macchine ed impianti per l'ufficio puoi, ad esempio, assicurare macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia, per la ricerca scientifica, macchine ed impianti elettromedicali e radiologici e per la misurazione, controllo e segnalazione.

✓ **Cyber Risk**: questa garanzia prevede il risarcimento delle spese sostenute dall'assicurato, a seguito di un attacco informatico, per ripristino dei dati, violazione della privacy, dati confidenziali e sicurezza della rete, e tiene indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento derivanti da tali eventi.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

- **Estensioni di garanzia**: per ogni sezione possono essere scelte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - per l'Elettronica, i danni da terrorismo o eventi catastrofici (terremoto, alluvione e inondazione), i programmi in licenza d'uso o i maggiori costi;
 - nell'ambito Cyber risk, il danno reputazionale o da interruzione dell'attività.



Che cosa non è assicurato?

- * **Elettronica**: le garanzie non sono valide per le apparecchiature elettroniche:
 - che non siano conservate con cura e correttamente mantenute;
 - adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite;
 - sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse o collegate ad impianti non in accordo con le specifiche richieste dal costruttore.
- * **Cyber Risk**: l'assicurazione non opera per richieste di risarcimento pervenute prima della stipula dell'assicurazione, nonché per richieste di risarcimento ricevute anche successivamente ma conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della stipula dell'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Elettronica**: Sono esclusi i danni da deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione.
- ! **Cyber Risk**: sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori, le spese per modifiche e miglioramenti in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico, danni dovuti a software privi di licenza nonché rimborsi di riscatti pagati in caso di estorsione cyber.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto le aziende ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ L'assicurazione Elettronica per gli apparecchi ad impiego mobile vale per i sinistri avvenuti nei territori degli Stati Europei.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una di lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione Elettronica e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia CyberElettronica

Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2024
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **ELETTRONICA**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi. Possono essere garantite anche le apparecchiature elettroniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'azienda.

È possibile assicurare questi beni in formula Smart o in formula Extended.

• **Formula Smart**

Nella formula Smart sono assicurabili le macchine e gli impianti per l'ufficio, fissi e/o ad impiego mobile.

La garanzia è automaticamente estesa anche al Supporto di Dati: sono indennizzati i costi necessariamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati - nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati – distrutti, danneggiati o sottratti a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza, nonché i costi per la ricostituzione dei dati ivi contenuti.

• **Formula Extended**

Nella formula Extended sono assicurabili:

- Macchine ed impianti per l'ufficio
 - Fissi
 - Ad impiego mobile
- Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia
 - Fissi
- Macchine ed impianti per la ricerca scientifica
 - Microscopi elettronici, apparecchi per la generazione di raggi gamma fissi
 - Microscopi elettronici, apparecchi per la generazione di raggi gamma ad impiego mobile
 - Macchine ed impianti per l'analisi della macro-mini struttura dei materiali, apparecchiature fisico-tecniche fissi
 - Macchine ed impianti per l'analisi della macro-mini struttura dei materiali, apparecchiature fisico-tecniche ad impiego mobile
- Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici
 - Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici di laboratorio fissi
 - Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici per diagnosi e terapia fissi
 - Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici per diagnosi e terapia ad impiego mobile
 - T.A.C. e risonanza magnetica
 - Impianti ed apparecchi fisico-medici, impianti per la sterilizzazione dei reparti ospedalieri fissi
 - Impianti ed apparecchi per odontoiatria fissi
 - Impianti per terapia medica, medicina nucleare fissi
 - Impianti ed apparecchi fisico-medici ad impiego mobile
- Macchine ed impianti per la misurazione, controllo e segnalazione
 - Fissi
 - Ad impiego mobile
- Macchine ed apparecchiature di processo
 - Sensori, controllo numerico, plc e strumentazione a bordo macchina per industria di processo
 - Sensori, controllo numerico, plc e strumentazione a bordo macchina per impianti di fabbricazione della componentistica o di parti
 - Sensori, controllo numerico, plc e strumentazione a bordo macchina per industria di assemblaggio
- Macchine ed impianti per radio e telecomunicazioni
 - Fissi
 - Ad impiego mobile
- Macchine ed impianti vari
 - Fissi
 - Ad impiego mobile

Relativamente alle sole apparecchiature di processo s'intendono compresi i danni alle componenti meccaniche degli impianti e macchinari, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.

L'assicurazione comprende anche le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano a condizione che, per natura e costruzione, possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo.

La Compagnia indennizza, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile, le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata discarica dei residui del sinistro, nonché le spese per rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare i beni assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile.

✓ **CYBER RISK**

La Compagnia, a seguito di un attacco informatico, tiene indenne l'Assicurato per:

- **Ripristino dei Dati:** la Compagnia risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato per:
 - ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
 - ripristinare l'accesso al sistema informatico;
 - decontaminare il sistema informatico dal malware;
 - i servizi di pronto intervento informatico forniti dal service provider;le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider.
- **Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali:** la Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:
 - le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento;
 - ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati;
 - i servizi di monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media, per una durata massima di sei mesi dall'evento, previo consenso scritto della Compagnia;
 - la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
 - i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Compagnia.Inoltre, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento, anche da parte di prestatori di lavoro, determinata da:
 - un danno a
 - un furto di
 - un accesso non autorizzato a
 - una divulgazione a terzi non autorizzati didati sensibili e/o dati personali contenute nel sistema informatico dell'Assicurato stesso.
- **Estorsione Cyber:** la Compagnia risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di estorsione Cyber, per:
 - ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
 - ripristinare l'accesso al sistema informatico;
 - decontaminare il sistema informatico dal malware;
 - i servizi di pronto intervento informatico forniti dal service provider;
 - le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider;
- **Violazioni della sicurezza della Rete:** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:
 - un danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi;
 - un attacco D.o.S. subito dal sistema informatico di terzi;
 - un danno ai beni di terzi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Elettronica – Formula Smart”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Programmi in licenza d’uso</u>	In caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Elettronica – Formula Extended”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Atti di terrorismo</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
<u>Terremoto</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<u>Alluvioni e Inondazioni</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini compresi quelli artificiali, anche se provocata da terremoto.
<u>Supporto di dati</u>	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati a supporti di dati intercambiabili indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. La Compagnia indennizza inoltre i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
<u>Programmi in licenza d’uso</u>	In caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
<u>Maggiori costi</u>	In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo a quelli colpiti da sinistro; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi di costi di trasferimento.
<u>Tubi speciali e valvole elettroniche</u>	Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche, nonché i danni a fonti di luce emessa con qualsiasi lunghezza d’onda.
<u>Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento</u>	La garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento.
<u>Conduttori esterni alle cose assicurate (inclusi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili)</u>	La garanzia viene estesa ai conduttori esterni, collegati alle cose assicurate, e ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni stessi.
<u>Trasporti aerei</u>	La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari.
<u>Lavoro straordinario</u>	La Compagnia risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile.
<u>Impianti ed apparecchiature installati su autoveicoli e/o su imbarcazioni</u>	<u>Apparecchiature installate su veicoli</u> La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate collocate sui veicoli dell’Assicurato, anche durante la circolazione entro gli Stati Europei. <u>Apparecchiature installate su imbarcazioni</u> La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate collocate sull’imbarcazione dell’Assicurato, anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e marine.

<u>Onorari periti</u>	La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
<u>Beni presso esposizioni, fiere, mostre</u>	La Compagnia indennizza i danni alle apparecchiature elettroniche assicurate qualora le stesse si trovino presso esposizioni, fiere.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Cyber Risk”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Danni da interruzione di attività</u>	La Compagnia indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un attacco informatico. A tal fine, la Compagnia riconosce una diaria per ogni giorno di attività totale; per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria è ridotta in proporzione.
<u>Danno reputazionale</u>	La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla Compagnia e/o dal service provider che, a seguito di un attacco informatico, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'Assicurato stesso nel periodo immediatamente successivo, ma non oltre 7 giorni, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data dell'evento.
<u>Responsabilità derivante da attività multimediale</u>	La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento per: - diffamazione o danno reputazionale; - violazione della proprietà intellettuale; - violazione o interferenza del diritto alla privacy; in conseguenza dell'attività multimediale dell'Assicurato stesso.
<u>PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)</u>	La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per: - remunerare l'attività di un esperto nominato direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider che indaghi su una violazione dei dati relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate; - ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS; - emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate; a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un attacco informatico.
<u>Cyber-crime</u>	La Compagnia risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un terzo all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di: - diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato; - alterazione dei dati nel sistema informatico; sempre che non sia possibile il recupero di tali importi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

- **“ELETTRONICA”**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- di corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici limitatamente alla parte direttamente affetta;
- per i quali devono rispondere, per legge o per contratto: costruttore, venditore, manutentore o locatore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- di natura estetica;
- attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza, erano noti al Contraente o all'Assicurato;

- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate, salvo per i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva “Tubi speciali e valvole elettroniche”, qualora acquistata;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva “Atti di terrorismo”, qualora acquistata;
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva “Terremoto”, qualora acquistata e/o la garanzia aggiuntiva “Alluvioni ed inondazioni”, qualora acquistata;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- derivanti da un attacco informatico, così come definito nel Glossario specifico Cyber

Si intendono altresì esclusi:

- i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato o da una qualsivoglia forma di garanzia legale o contrattuale. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, delle apparecchiature elettroniche assicurate verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- qualora il costruttore o il fornitore prescriva per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche assicurate un impianto di condizionamento d'aria, i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- i danni ai componenti necessari alla produzione ed alla trasmissione al paziente delle onde d'urto, quali ad esempio i sacchetti d'acqua, la testina delle onde d'urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica ed il generatore delle onde d'urto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i danni subiti da supporto dati intercambiabili; i danni subiti da nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e dagli altri supporti di suono e immagini;
- i danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espressa attivazione in polizza della relativa garanzia aggiuntiva:

- i danni ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinati al commercio, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento", qualora acquistata;
- a programmi standard o in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Programmi in licenza d'uso", qualora acquistata;
- i danni a conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate, compresi i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Conduttori esterni alle cose assicurate (inclusi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili)", qualora acquistata.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio organizzato la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle apparecchiature elettroniche assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le apparecchiature elettroniche assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non indennizza alcun danno materiale, se non quelli di incendio, esplosione, scoppio, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia furto è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

La garanzia furto, limitatamente alle apparecchiature elettroniche fisse, è prestata alla condizione che:

- i locali contenenti le apparecchiature elettroniche assicurate abbiano la linea di gronda del tetto situata ad altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, in caso contrario il tetto deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti con i mezzi di protezione e di chiusura sotto indicati;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate al muro.

Sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

La garanzia furto, limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, opera anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro i territori degli Stati Europei, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza momentanea dell'autista vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

La Compagnia non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo, salvo il caso di furto o perdita in seguito ad incidente stradale.

Relativamente ai danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini compresi quelli artificiali;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- alle cose poste in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere risposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

Relativamente ai danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, gli stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati, ad esclusione di quelli ad impiego mobile, siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

Relativamente agli impianti a risonanza magnetica, l'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato dichiari che per l'impianto assicurato esista contratto di assistenza tecnica. La Compagnia non indennizza:

- i danni a sostanze refrigeranti, quali ad esempio elio, azoto e simili;
- i costi di riscaldamento e/o dei criostati, salvo che siano derivati direttamente da un danno indennizzabile all'impianto; i congelamenti non vengono considerati danni liquidabili;
- i danni al software standard fornito dal costruttore con l'impianto, ossia i relativi costi di rimpiazzo, salvo che sia stato distrutto in seguito a un danno totale e a condizione che sia stato considerato nella somma assicurata.

Relativamente agli impianti e agli apparecchi fisico-medici per odontoiatria, la Compagnia non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

Relativamente agli impianti e agli apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, la Compagnia non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.

Relativamente a macchine ed impianti per ufficio ad impiego mobile, si prende atto che non sono assicurati i danni:

- all'alloggiamento o alle parti esterne del dispositivo assicurato se il loro funzionamento non è compromesso;
- alla batteria, che non siano da ricondurre alle casistiche di danno assicurate;
- cagionati con dolo;
- cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia;
- derivanti dalla non osservanza di istruzioni per manutenzione e utilizzo, dalla perdita di dati o da danni al software;
- derivanti da disposizioni ufficiali;
- derivanti da abbandono, perdita e furto;
- di qualsiasi tipo, qualora l'Assicurato non sia in grado di mettere a disposizione l'apparecchiatura danneggiata, salvo che il sinistro sia dovuto a furto o rapina;
- ad un'apparecchiatura elettronica di cui non viene fornito il numero IMEI / di serie.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Atti di terrorismo", l'assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;

- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terremoto", l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Alluvioni e Inondazioni", l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- dovuti ad atti di terrorismo;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- a enti mobili all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Supporto di dati", sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da eliminazione per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi dei dati complessivamente perduti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Programmi in licenza d'uso", se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Programmi in licenza d'uso", se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione. In nessun caso la Compagnia indennizza somma superiore a quella indicata alla relativa garanzia aggiuntiva.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Maggiori costi", la Compagnia non risponde di maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;

- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Conduttori esterni alle cose assicurate (inclusi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili)", non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Trasporti aerei", i costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Impianti ed apparecchiature installati su autoveicoli e/o imbarcazioni":

- relativamente alle apparecchiature installate su veicoli, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate collocate sui veicoli sono indennizzati purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa, salvo che la loro natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

La garanzia furto opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo, che deve essere provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

- relativamente alle apparecchiature installate su imbarcazioni, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate collocate sull'imbarcazione sono indennizzati purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni:

- di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla presente sezione:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE	SCOPERTI
SEZIONE ELETTRONICA - Formula Smart			
Tutte le garanzie		€ 250 per sinistro	
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio	80% somma assicurata alle partite "apparecchiature ad impiego mobile"	-	10% con il minimo di € 1.000
Furto	-	Vedere polizza	Apparecchiature elettroniche fisse: con mezzi di chiusura non conformi scoperto 20% Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: scoperto 20% con il minimo indicato in polizza
Allagamento	- 50% delle somme assicurate alle partite "Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile" - 30% delle somme assicurate alle partite "Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile" per apparecchiature in locali interrati o semi-interrati.	-	10% con il minimo di € 2.500 per ciascun sinistro
Variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione	-	franchigia prevista in polizza	20%
Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata	-	-	25% sull'indennizzo dovuto, fermi in minimi indicati in polizza
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-	-

Supporto di dati (garanzia aggiuntiva sempre operante)	10% delle somme assicurate alle partite Macchine ed impianti per ufficio (fisse o mobili)	-	Scoperto e minimo indicato in polizza
Programmi in licenza d'uso (garanzia aggiuntiva)	10% delle somme assicurate alle partite Macchine ed impianti per ufficio (fisse o mobili)	-	Scoperto e minimo indicato in polizza

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE	SCOPERTI
SEZIONE ELETTRONICA - Formula Extended			
Tutte le garanzie		vedere polizza	
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio	80% somma assicurata alle partite "apparecchiature ad impiego mobile"	-	10% con il minimo di € 1.000
Furto	-	vedere polizza	Apparecchiature elettroniche fisse: con mezzi di chiusura non conformi scoperto 20% Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: scoperto 20% con il minimo indicato in polizza
Allagamento	- 50% delle somme assicurate alle partite "apparecchiature fisse" e "apparecchiature ad impiego mobile" - 30% delle somme assicurate alle partite "Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile" per apparecchiature in locali interrati o semi-interrati.	-	10% con il minimo di € 2.500 per ciascun sinistro
Variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione	-	vedere polizza	20%
Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata	-	-	25% sull'indennizzo dovuto, fermi in minimi indicati in polizza
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-	-
Atti di terrorismo (garanzia aggiuntiva)	50% della somma assicurata alle partite "Apparecchiature fisse" ed "Apparecchiature ad impiego mobile"	-	10% con il minimo di € 1.000
Terremoto (garanzia aggiuntiva)	Limite di indennizzo indicato in polizza	vedere polizza	-
Alluvioni ed inondazioni (garanzia aggiuntiva)	- Limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza - 30% delle somme assicurate alle partite "Apparecchiature fisse" ed "Apparecchiature impiego mobile" in locali interrati e semi-interrati	-	vedere polizza
Supporto di dati (garanzia aggiuntiva)	somma assicurata indicata in polizza	-	vedere polizza
Programmi in licenza d'uso (garanzia aggiuntiva)	somma assicurata indicata in polizza	-	vedere polizza
Maggiori costi (garanzia aggiuntiva)	Durata massima pari a 180 giorni	Franchigia temporale indicata polizza	-
Tubi speciali e valvole elettroniche (garanzia aggiuntiva)	€ 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa	-	10% con il minimo di € 250

Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento (garanzia aggiuntiva)	€ 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa	-	10% con il minimo di € 500
Conduttori esterni alle cose assicurate (inclusi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili)	€10.000 per sinistro e per annualità assicurativa.		10% con il minimo di € 500
Trasporti aerei (garanzia aggiuntiva)	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa.		10% con il minimo di € 500
Lavoro straordinario	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa	-	-
Impianti ed apparecchiature installati su autoveicoli e/o su imbarcazioni	-	-	25%, con il minimo di € 1.000
Onorari periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000	-	-
Beni presso esposizioni, fiere, mostre	10% della somma assicurata alle partite "Apparecchiature fisse" ed "Apparecchiature ad impiego mobile" con il massimo di € 5.000	-	-

- **CYBER RISK**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

- le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;
- le spese per revisioni del sistema informatico;
- i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo;
- qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra, dichiarata o non dichiarata o di una guerra informatica;
- i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il sinistro non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- i danni dovuti a utilizzo di software illegale;
- i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- i danni dovuti a un errore di programmazione;
- il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
- i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico;
- i danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;
- i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto nella rubrica "Che cosa è assicurato?";
- le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:
 - un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;

- società controllate dall'Assicurato;
 - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- i danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a terzi;
 - i danni dovuti a errore umano di un Outsourcing provider;
 - i danni relativi a responsabilità contrattuali;
 - i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
 - i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'Assicurato;
 - i danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'Assicurato a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,
 - i danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività;
 - le vulnerabilità note, ovvero le perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

Si precisa inoltre che la presente assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)", si precisa che l'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in possesso, al momento del sinistro, di una certificazione PCI DSS in corso di validità.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE RISCHI INFORMATICI			
Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali (Spese legali)	-	€ 1.000 per spese legali	massimale
Violazione della sicurezza della Rete	-	€ 1.000	massimale
Danni da interruzione di attività (garanzia aggiuntiva)	-	12 ore per evento	180 giorni per Sinistro ed anno assicurativo
Danno reputazionale (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000	massimale
Responsabilità derivante da attività multimediale (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000	massimale
PC-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standards) (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000	massimale
Cyber-crime (garanzia aggiuntiva)	-	vedere polizza	Limite indicato in polizza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “ELETTRONICA” <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; il <i>sinistro</i> può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; - in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia; - fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione e per la limitazione del danno. <p><u>Relativamente alla garanzia aggiuntiva "Maggiori Costi"</u>, qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Compagnia entro 48 ore dalla data del sinistro stesso, la Compagnia non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della lettera raccomandata (o email certificata) di notifica alla Compagnia stessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “CYBER RISK” <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contattare immediatamente il Service Provider DXC: <ul style="list-style-type: none"> ▪ telefonando dall'Italia: numero verde 800 569678; ▪ telefonando dall'estero: +39 06 41722556; - fornire prova dell'evento assicurato; - rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla Compagnia e/o dal service provider. - comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti - comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi circostanza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento e/o ad un sinistro: <ul style="list-style-type: none"> ▪ precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento; ▪ fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno; - comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi sinistro; - comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un evento assicurato; - non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi richiesta di risarcimento senza il preventivo consenso scritto della Compagnia.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dell'addizionale di frazionamento del 3%.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla garanzia aggiuntiva "Atti di terrorismo", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso, inoltre, nel caso in cui l'Assicurato decida di recedere dall'intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. <p>Si precisa che qualora venga acquistata la garanzia Cyber risk, la polizza ha durata annuale.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p><u>Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP</u>, con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Atti di terrorismo" (attivabile nell'ambito della sezione "Elettronica"), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia aggiuntiva, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da aziende che operano nel settore manifatturiero, esercizi commerciali, studi professionali, strutture ricettive, che necessita di una protezione a copertura dei rischi relativi alle apparecchiature elettroniche, ed in particolare dei rischi di incendio, furto ed altri eventi che possono colpire le apparecchiature stesse, oppure derivanti da attacco informatico.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,96%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Assicurazione Elettronica e Cyber Risk

Helvetia CyberElettronica

Condizioni di Assicurazione

Mod. H983
Edizione 01/2024

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
SEZIONE ELETTRONICA.....	8
SEZIONE CYBER RISK.....	15
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI.....	19
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE ELETTRONICA	19
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE CYBER RISK.....	21

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presenti nel Fascicolo Informativo, con il significato loro attribuito dalla *Compagnia*.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere *corsivo* nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegati da soli per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

Vengono individuate le seguenti classi di *apparecchiature elettroniche*, di cui si rimanda alla specifica definizione:

- *Macchine ed impianti per ufficio;*
- *Macchine ed impianti per radio e telecomunicazione;*
- *Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia;*
- *Macchine ed impianti per ricerca scientifica;*
- *Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici;*
- *Macchine ed impianti per misurazione, controllo e segnalazione;*
- *Macchinari ed impianti di processo.*

Le *apparecchiature elettroniche* possono essere "fisse" o "ad impiego mobile."

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: beni e/o apparecchiature che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche o governative volto ad influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso o ideologico.

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Conduttori esterni: l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri.

Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il *Contraente* o l'*Assicurato* ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) delle *apparecchiature elettroniche* assicurate, le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Danno indennizzabile: l'importo ottenuto detraendo dal *danno liquidabile* la *franchigia* e/o lo *scoperto* quando previsti, entro la *somma assicurata* o il *limite di indennizzo* convenuto.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Evento Accidentale: Qualsiasi evento fortuito, improvviso e imprevisto, provocato da cause esterne che comprometta le funzioni operative delle *Apparecchiature Elettroniche* anche ad impiego mobile.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Franchigia temporale: numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'*Assicurato* i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dal l'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo/ Massimale (indicati sia cumulativamente che singolarmente): l'importo massimo che la *Compagnia* si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici: macchine ed impianti radiologici per diagnosi e terapia, tomografia assiale computerizzata (TAC), impianti ed apparecchi fisico - medici, impianti per la sterilizzazione dei reparti ospedalieri, impianti ed apparecchi per odontoiatria, impianti per la medicina nucleare.

Macchinari ed impianti di processo: i sistemi elettronici per la supervisione, la gestione e il controllo dei processi industriali, gli elaboratori di processo o di automazione.

Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia: macchine ed impianti per la produzione di matrici piane con impressione fotografica, fotoincisione, impianti per la tele/foto riproduzione di documenti.

Macchine ed impianti per misurazione, controllo e segnalazione: macchine ed impianti per la segnalazione in genere, segnalazione del traffico, impianti ed apparecchi di misurazione in genere, di controllo, prova, regolazione e rilevazione, impianti di allarme, impianto di rilevazione fumo – incendio.

Macchine ed impianti per radio e telecomunicazione: macchine ed impianti per studi Radio - TV (esclusi enti all'aperto), impianti per ricerca del personale.

Macchine ed impianti per ricerca scientifica: macchine ed impianti per l'analisi della macro - mini struttura dei materiali, microscopi elettronici, apparecchi per la generazione di raggi gamma, apparecchiature fisico – tecniche.

Macchine ed impianti per ufficio: macchine ed impianti generici per uso ufficio, ad esempio: computer, stampanti, fax, macchine calcolatrici, centralini telefonici, scanner, telex, apparecchi per la selezione e la classificazione dei documenti, targhettatrici, imbustatrici, impianti ed apparecchi per fotocopia e loro relativi accessori e/o periferiche, impianti citofonici e videocitofonici, tablet, telefoni cellulari, pc fissi e portatili.

Partita: l'insieme delle cose appartenenti ad una o più categorie assicurate con un'unica *somma assicurata*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Primo rischio assoluto: la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Programma/Software in licenza d'uso: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il *Contraente* o l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia* in relazione alle garanzie prestate in *polizza*.

Supporto dati: i dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i *dati*.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Valore intero: la forma di *assicurazione* che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

GLOSSARIO SPECIFICO CYBER RISK (impregiudicate le precedenti denominazioni, qualora non sia attribuito un significato diverso e specifico nella presente sezione)

Attacco informatico: l'atto doloso, il *malware*, l'errore umano, l'attacco D.o.S., il furto contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Attività multimediale: qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.

Atto doloso: qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.

Circostanza:

- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza;
- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.

D.o.S. (Denial of Service): qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse. Sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service). intendendosi per tali gli attacchi che partono da più computer e possono avvenire a livello di rete, di applicazione o di una combinazione di entrambi.

Danno: l'alterazione, la cancellazione o il danneggiamento di dati quali, a titolo esemplificativo, dati sensibili o dati personali presenti nel sistema informatico dell'Assicurato.

Data di retroattività: la data prima della quale l'accadimento di un evento assicurato non viene coperto dall'assicurazione. I limiti di indennizzo indicati in polizza non si intendono in alcun modo incrementati per effetto della retroattività.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (esempio: testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifichi o renda identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Dati sensibili: le informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Diaria: l'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività.

Dirigenti e amministratori: qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

Errore di programmazione: l'errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei dati.

Errore umano: l'errore operativo o la negligenza (esempio: la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un prestatore di lavoro che comporta un danno.

Esperto: qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Compagnia e/o dal Service provider.

Estorsione Cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

Evento assicurato: qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione Cyber, Cyber crime.

Franchigia temporale: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in ore di inattività totale o parziale successive al sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: qualsiasi copia o appropriazione illecita di dati sensibili, dati personali e dati, dal sistema informatico dell'Assicurato.

Guerra: s'intende:

- l'uso della forza fisica da parte di uno *Stato* contro un altro *Stato* o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

Guerra informatica: l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno *Stato* per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro *Stato*.

Hardware: i componenti fisici di un qualunque *sistema informatico* o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i *dati*, incluso il *Supporto dati*.

Infrastruttura: qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatore stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

Internet service: l'insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers" responsabili della fornitura del servizio e dell'*hardware* necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di servizi DNS;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'*Assicurato*, necessari allo scambio di informazioni e al funzionamento di internet.

Intranet: la rete di *dati* aziendale privata.

Malware: qualsiasi software o codice dannoso (esempio: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

Organo di controllo: qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di *dati personali*, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

Outsourcing provider: qualunque *terzo* che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'*Assicurato*. Non sono considerati *outsourcing provider* i soggetti che forniscono *internet service*, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

Piano di risposta all'emergenza: qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall'*Assicurato*, al fine di gestire e mitigare l'impatto provocato da un *evento assicurato*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell'attività e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i *dirigenti e amministratori*.

Rete: il gruppo di *sistemi informatici* collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso *Internet*, *intranet* e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di *dati*.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi *richiesta di risarcimento* danni da parte di un *terzo* nei confronti dell'*Assicurato*, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

Riscatto: qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un *terzo* in connessione con una *estorsione cyber*.

Service provider: il soggetto indicato in *polizza* che fornisce all'*Assicurato*, in caso di *sinistro*, i *servizi tecnici* e di consulenza per la risoluzione e/o la gestione dello stesso.

Servizi: i *servizi* per la lavorazione, la manutenzione, la protezione e/o la conservazione del *sistema informatico*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione* e/o la *richiesta di risarcimento*.

Sistema informatico: l'*Hardware*, l'*infrastruttura*, il software, i *supporti elettronici* o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i *dati*.

Spese legali: eventuali costi, spese, compensi, per *esperti*, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'*Assicurato* nelle opportune sedi.

Stato: lo Stato sovrano.

Supporto dati: i dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i *dati*.

Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'*Assicurato*, *dirigenti e amministratori*, *prestatori di lavoro*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'*intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto dalla *Compagnia* o dal *Contraente*.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la *Compagnia* può recedere dall'*assicurazione*. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La *Compagnia* entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 7 - Durata e rinnovo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 - Recesso in caso di *sinistro* - delle presenti Norme. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni altrimenti previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

Nel caso di *polizza* poliennale di durata inferiore o pari a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto alla scadenza della poliennalità sempre con preavviso di 60 giorni. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [art. 1899 del Codice Civile].

Nel caso di *polizza* a durata poliennale e superiore a cinque anni, la facoltà di recesso può essere esercitata solo trascorso il quinquennio, sempre con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

Per il periodo di durata contrattuale poliennale, pertanto, il *Contraente* non ha la facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Art. 8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione*.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza e/o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione valgono le norme di legge.

Art. 11 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia* o l'*intermediario* cui è assegnata la *polizza* o dove il *Contraente* ha la sua sede legale.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il ***Contraente* e/o *Assicurato* hanno l'obbligo di fornire le indicazioni ed informazioni richieste.**

Art. 14 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il premio versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

Il *Contraente* NON può recedere se:

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il premio restituito al *Contraente*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche* assicurate, anche se di proprietà di terzi, - **purché utilizzate dall'Assicurato stesso in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione** - collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque *evento accidentale* non espressamente escluso.

Le apparecchiature, **salvo quelle ad impiego mobile**, si intendono assicurate nell'ubicazione indicata in *polizza*.

Relativamente alle sole apparecchiature di processo s'intendono compresi i danni alle componenti meccaniche degli impianti e macchinari, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente contratto e nel limite della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa prevista per tipologia di rischio e apparecchiatura.**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* per *sinistro* indicata in *polizza*.

Art. 2 - Danni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) per i quali devono rispondere, per legge o per contratto: costruttore, venditore, manutentore o locatore delle *apparecchiature elettroniche* assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle *apparecchiature elettroniche* assicurate;
- f) di natura estetica;
- g) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della *polizza*, erano noti al *Contraente* o all'Assicurato;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle *apparecchiature elettroniche* assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- m) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di *atti di terrorismo*, di occupazione militare, di invasione, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- p) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, *hardware* in ordine alla gestione delle date;
- q) derivanti da un *Attacco informatico*, così come definito nel Glossario specifico Cyber.

Si intendono altresì esclusi:

- r) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del *contratto di assistenza tecnica* della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato o da una qualsivoglia forma di garanzia legale o contrattuale. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, delle *apparecchiature elettroniche* assicurate verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- s) qualora il costruttore o il fornitore prescriva per il corretto funzionamento delle *apparecchiature elettroniche* assicurate un impianto di condizionamento d'aria, i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il *danno*, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- t) i danni ai componenti necessari alla produzione ed alla trasmissione al paziente delle onde d'urto, quali ad esempio i sacchetti d'acqua, la testina delle onde d'urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica ed il generatore delle onde d'urto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

- u) i danni subiti da *supporto dati* intercambiabili; i danni subiti da nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e dagli altri supporti di suono e immagini;
- v) i danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

La **Compagnia** non è obbligata ad indennizzare, salvo espressa attivazione in *polizza* della relativa garanzia aggiuntiva, i danni:

- w) ad *apparecchiature elettroniche* in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio;
- x) a programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'*Assicurato* e reperibili sul mercato;
- y) a *conduttori esterni* alle *apparecchiature elettroniche* assicurate, compresi i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino.

Art. 2.1 - Rischio informatico

L' *assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazione

1. relativamente ai danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche* assicurate da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio organizzato la **Compagnia** non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle *apparecchiature elettroniche* assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da *furto, rapina, estorsione, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le *apparecchiature elettroniche* assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la **Compagnia** non indennizza alcun *danno* materiale, se non quelli di incendio, esplosione, scoppio, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia assicurativa è prestata sino alla concorrenza dell'80% della *somma assicurata* alle partite "*Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile*" e previa detrazione, per ciascun *sinistro*, di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 1.000,00.

2. Relativamente ai danni di *furto*, la garanzia assicurativa è prestata alla condizione che l'autore del *furto* si sia **introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:**

- a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

La garanzia furto, limitatamente alle *apparecchiature elettroniche* fisse assicurate, è prestata alla condizione che:

- i locali contenenti le stesse abbiano la linea di gronda del tetto situata ad altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, in caso contrario il tetto deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti con i mezzi di protezione e di chiusura sotto indicati;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate al muro.

Sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, la garanzia assicurativa è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%.

Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Per le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* al di fuori della ubicazione indicata in *polizza*, si precisa quanto segue:

- l'*assicurazione* è prestata **sino alla somma assicurata** indicata in *polizza* e purché sia stato corrisposto il **relativo premio**,
- l'*assicurazione* opera anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, **entro i territori degli Stati Europei**, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia *furto*, nella fase di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza momentanea dell'autista vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. La *Compagnia* non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo, salvo il caso di *furto* o perdita in seguito ad incidente stradale.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* o dello *scoperto* e del minimo riportati in *polizza*.

3. Relativamente ai danni materiali e diretti alle *apparecchiature elettroniche* assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, la *Compagnia* non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini compresi quelli artificiali;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- alle cose poste in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere risposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate alle partite "*Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile*" e previa applicazione di uno *scoperto* 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun *sinistro*. Qualora le apparecchiature assicurate si trovino in locali interrati o semi-interrati, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate alle partite "*Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile*" e previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun *sinistro*.

4. Relativamente ai danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, gli stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati, ad esclusione di quelli ad impiego mobile, siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

Qualora non sia presente l'apparecchio di protezione e stabilizzazione conforme alle norme di installazione previste dal costruttore o qualora lo stesso non sia operante o non venga danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato, la garanzia opererà nei termini previsti dal presente contratto con l'applicazione di uno *scoperto* pari al 20% fermi i minimi di *franchigia* previsti in *polizza*.

5. Relativamente agli impianti a risonanza magnetica, l'*assicurazione* è prestata a condizione che l'*Assicurato* dichiari che per l'impianto assicurato esista *contratto di assistenza tecnica*. La *Compagnia* non indennizza:

- i danni a sostanze refrigeranti, quali ad esempio elio, azoto e simili;
- i costi di riscaldamento e/o dei criostati, salvo che siano derivati direttamente da un *danno indennizzabile* all'impianto; i congelamenti non vengono considerati danni liquidabili;
- i danni al software standard fornito dal costruttore con l'impianto, ossia i relativi costi di rimpiazzo, salvo che sia stato distrutto in seguito a un *danno* totale e a condizione che sia stato considerato nella *somma assicurata*.

6. Relativamente agli impianti e agli apparecchi fisico-medici per odontoiatria, la *Compagnia* non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente *polizza* all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

7. Relativamente agli impianti e agli apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, **la Compagnia non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.**
8. Relativamente agli impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata, **per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto, fermi in minimi previsti in polizza.**
9. **Relativamente a macchine ed impianti per ufficio ad impiego mobile, si prende atto che non sono assicurati i danni:**
 - all'alloggiamento o alle parti esterne del dispositivo assicurato se il loro funzionamento non è compromesso;
 - alla batteria, che non siano da ricondurre alle casistiche di danno assicurate;
 - cagionati con dolo;
 - cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia;
 - derivanti dalla non osservanza di istruzioni per manutenzione e utilizzo, dalla perdita di dati o da danni al software;
 - derivanti da disposizioni ufficiali;
 - derivanti da abbandono, perdita e furto;
 - di qualsiasi tipo, qualora l'Assicurato non sia in grado di mettere a disposizione l'apparecchiatura danneggiata, salvo che il sinistro sia dovuto a furto o rapina;
 - ad un'apparecchiatura elettronica di cui non viene fornito il numero IMEI / di serie.

Art. 4 - Conservazione delle apparecchiature elettroniche assicurate

Le apparecchiature elettroniche assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti in difformità rispetto alle specifiche richieste del Costruttore.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(sempre operanti)

1. Estensione territoriale

L'assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, salvo quanto previsto alla condizione integrativa 3. *Apparecchiature ad impiego mobile* all'esterno dell'ubicazione.

2. Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

3. Coesistenza di scoperti e franchigie

Si precisa che qualora a seguito di un sinistro che abbia interessato le apparecchiature elettroniche assicurate in più partite di polizza viene applicata, ai fini del calcolo del danno indennizzabile, una sola franchigia/scoperto e precisamente l'importo più elevato risultante dal calcolo riferito ad ogni singola partita.

Inoltre, in caso di eventuali limiti di indennizzo pattuiti in polizza, la franchigia/scoperto viene applicata sull'ammontare del danno, prescindendo dai limiti di indennizzo/massimali che rappresentano solamente il massimo esborso della Compagnia.

4. Enti assicurati

Qualora in sede di stipula della polizza non venga fornito l'elenco delle apparecchiature elettroniche assicurate, fa fede il libro Matricola e/o dei cespiti in possesso del Contraente o qualsiasi altra documentazione contabile ed amministrativa in possesso dell'Assicurato atta a dimostrare ed identificare i beni, nonché la proprietà degli stessi.

Il Contraente e/o Assicurato si obbligano a mettere a disposizione della Compagnia i suddetti documenti.

5. Spese di demolizione e sgombero

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, la Compagnia indennizza, **purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione**, le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata discarica dei residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo**; si intendono inoltre comprese, nel suddetto limite, le spese documentate per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare i beni assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

6. Deroga alla regola proporzionale

Limitatamente alle partite assicurate a *Valore intero*, si conviene fra le Parti che, in caso di *sinistro*, limitatamente alle partite assicurate a *Valore intero*, la *Compagnia* rinuncia all'applicazione della proporzionale, così come riportato all'art.7 - Assicurazione parziale delle Norme che regolano i sinistri, **solo nel caso in cui la somma assicurata per ogni partita danneggiata risulti insufficiente in misura non superiore al 10%**.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente richiamate)

A. ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga della lettera m) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate **causati da eventi non altrimenti esclusi**, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

L'assicurazione non comprende:

- a. i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b. i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *atto di terrorismo*;
- c. i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- d. i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

L'assicurazione è prestata con il *limite di indennizzo* pari al 50% della *somma assicurata* alle partite apparecchiature fisse ed *apparecchiature ad impiego mobile* e previa applicazione, per *sinistro*, di uno *scoperto* pari al 10% con il minimo di euro 1.000,00.

La *Compagnia* e il *Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota di *premio* imponibile relativa al periodo di *rischio* non corso da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile del 0,03 ‰ (per mille).

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso è riconosciuta al *Contraente* la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* imponibile di *polizza* relativa al periodo di *rischio* non corso.

B. TERREMOTO

A parziale deroga della lettera n) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c. causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d. causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *sinistro*.

L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia indicati nella polizza.

C. ALLUVIONI ED INONDAZIONI

A parziale deroga della lettera n) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini compresi quelli artificiali, anche se provocata da terremoto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c. dovuti ad atti di terrorismo;
- d. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e. alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- f. a enti mobili all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'assicurazione è prestata con il **limite di indennizzo** e previa applicazione dello **scoperto** e minimo indicati nella **polizza**. Qualora le apparecchiature assicurate si trovino in locali interrati o semi-interrati, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate alle partite "Apparecchiature fisse e apparecchiature ad impiego mobile" e previa applicazione di uno **scoperto** del 10% con il minimo di € 2.500,00 per **ciascun sinistro**.

D. SUPPORTO DI DATI

A parziale deroga della lettera u) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati a supporti di *dati* intercambiabili indennizzabili ai sensi della presente Sezione, **ferme restando le altre esclusioni di cui dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione**.

La *Compagnia* indennizza inoltre i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei *dati* ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di *dati* senza danni materiali e diretti a supporti nonché da eliminazione per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi dei *dati* complessivamente perduti.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto* senza applicazione della regola proporzionale.

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'Assicurato lo scoperto ed il relativo minimo riportati in polizza.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza somma superiore a quella indicata alla relativa *partita*.

E. PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

A parziale deroga della lettera x) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, in caso di *danno* materiale e diretto ai predetti supporti causato da un *evento accidentale non espressamente escluso*, la *Compagnia* indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal *sinistro*, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del *sinistro* la somma assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione, come disposto dal secondo comma del primo capoverso dell'articolo 7 – Assicurazione parziale delle Norme che regolano in sinistri.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno **scoperto** e del relativo minimo per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in **polizza** per *sinistro* e anno assicurativo.

F. MAGGIORI COSTI

In caso di *sinistro*, indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la *Compagnia* indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo a quelli colpiti da *sinistro*;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi di costi di trasferimento.

La *Compagnia* non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d. deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e. danni ai supporti di *dati*;
- f. ricostituzione di *dati* e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero indicato alla relativa garanzia aggiuntiva, l'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto* e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Il periodo d'indennizzo sopraindicato per ogni singolo *sinistro* inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, **ma comunque non oltre una durata massima pari a 180 giorni**.

La *Compagnia* risponde per singolo *sinistro* e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero indicato alla relativa garanzia aggiuntiva, riferito al periodo di indennizzo. La *Compagnia* riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale pari all'importo riportato nella polizza.

G. TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga della lettera h) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche, nonché i danni a fonti di luce emessa con qualsiasi lunghezza d'onda.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

H. COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO

A parziale deroga della lettera w) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

I. CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE (INCLUSI COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI)

A parziale deroga della lettera y) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, la garanzia viene estesa ai *conduttori esterni*, collegati alle cose assicurate, e ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di *danno indennizzabile* ai *conduttori esterni* stessi.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

J. TRASPORTI AEREI

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, **purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'articolo 7 – Assicurazione parziale delle Norme che regolano in sinistri.**

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

K. LAVORO STRAORDINARIO

La *Compagnia* risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, **con il limite massimo del 10% dell'indennizzo, con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa e fermo quanto previsto all'articolo 7 – Assicurazione parziale delle Norme che regolano in sinistri.**

L. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INSTALLATI SU AUTOVEICOLI E/O SU IMBARCAZIONI

Apparecchiature installate su veicoli

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *apparecchiature elettroniche* assicurate collocate sui veicoli dell'Assicurato, anche durante la circolazione entro gli Stati Europei, **purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa, salvo che la loro natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.**

La garanzia furto opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo, che deve essere provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione di uno scoperto del 25%, con il minimo di euro 1.000,00.

Apparecchiature installate su imbarcazioni

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *apparecchiature elettroniche* assicurate collocate sull'imbarcazione dell'Assicurato, anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e marine, **purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.**

Non vengono indennizzati i danni:

- a. di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- b. da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- c. conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione di uno scoperto del 25%, con il minimo di euro 1.000,00.

M. ONORARI PERITI

La *Compagnia* rimborsa, in caso di *sinistro* indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* ha scelto e nominato conformemente a quanto disposto all'articolo 3 – Procedura per la valutazione del *danno* – delle Norme che regolano l'assicurazione delle *apparecchiature elettroniche*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito, **sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile con il massimo di euro 10.000,00, fermo quanto disposto all'articolo 7 – Limite massimo di indennizzo – delle Norme che regolano i sinistri.**

N. BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE

La *Compagnia* indennizza i danni alle *apparecchiature elettroniche* assicurate qualora le stesse si trovino presso esposizioni, fiere e mostre **nel limite del 10% della somma assicurata alle partite apparecchiature fisse ed apparecchiature ad impiego mobile con il massimo di euro 5.000,00.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

SEZIONE CYBER RISK

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI INFORMATICI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia*, alle condizioni tutte della presente sezione, si obbliga a risarcire/ tenere indenne l'Assicurato per:

A. Ripristino dei Dati

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- ripristinare i *dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i *servizi* di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di *esperti* nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

B. Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali

B.1 La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'*evento assicurato* in riferimento ad una *richiesta di risarcimento* relativa ai successivi punti B2 e D, nonché alla garanzia aggiuntiva C - Responsabilità derivante da *Attività multimediale*, se operante;
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei *dati* (a titolo esemplificati e non esaustivo: costi di notifica relativi ad una violazione della Privacy, ad *Organi di controllo* o ad individui);
- i servizi di monitoraggio:
 - del credito;
 - del *furto* d'identità;
 - dei social media,**per una durata massima di sei mesi dall'evento, previo consenso scritto della *Compagnia*;**
- la *difesa legale* contro un'azione da parte di *Organi di controllo*;
- i *servizi* relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di *esperti*, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della *Compagnia*.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Limitatamente alle spese legali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 1.000,00.

B.2 La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una richiesta di *risarcimento*, anche da parte di *prestatori di lavoro*, determinata da:

- un *danno* a
- un *furto* di
- un accesso non autorizzato a
- una divulgazione a *terzi* non autorizzati di

dati sensibili e/o *dati personali* contenute nel *sistema informatico* dell'Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un *attacco informatico*.

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a *eventi assicurati* verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della *polizza*.

Limitatamente alle spese legali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 1.000,00.

C. Estorsione Cyber

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un'*Estorsione Cyber*, per:

- ripristinare i *dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i *servizi* di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di *esperti* nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle

persone che ne hanno diritto, l'esistenza della presente **assicurazione**.

L'**assicurazione** è operante per i **sinistri** accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione**.

D. Violazioni della sicurezza della Rete

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e **spese legali**) a seguito di una **richiesta di risarcimento** da parte di **terzi** per:

- un **danno** o un **furto** subito dal **sistema informatico** di **terzi**;
- un attacco **D.o.S.** subito dal **sistema informatico** di **terzi**;
- un **danno** ai beni di **terzi**;

causato direttamente da un **atto doloso** o da un **malware** che abbia colpito il **sistema informatico** dell'**Assicurato**, e che l'**Assicurato** stesso non abbia potuto contrastare.

L'**assicurazione** è operante per le **richieste di risarcimento** avanzate nei confronti della **Compagnia** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione** purché relative a **eventi assicurati** verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della **polizza**.

L'**assicurazione** è prestata con l'applicazione di una **franchigia** di euro 1.000,00.

Art. 2 - Esclusioni

L'**assicurazione** non comprende:

- a) le **richieste di risarcimento** conseguenti a fatti noti all'**Assicurato** prima della data di decorrenza della predetta **polizza**, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- b) i danni causati con dolo dell'**Assicurato** e/o dei **dirigenti e amministratori**;
- c) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del **sistema informatico**;
- d) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, **Internet service**, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra **infrastruttura** esterna che non sia sotto il controllo dell'**Assicurato**; la presente esclusione non si applica agli **Outsourcing provider**;
- e) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo;
- f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una **guerra**, dichiarata o non dichiarata o di una **guerra informatica**;
- g) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il **sinistro** non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- h) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- i) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- j) i danni derivanti da qualsiasi **danno** materiale diretto alle proprietà dell'**Assicurato**, compreso il **sistema informatico**, da qualunque causa determinato;
- k) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del **sistema informatico** a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- l) i danni dovuti a utilizzo di **software** illegale o privo di licenza;
- m) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del **sistema informatico** che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- n) i danni dovuti a un **errore di programmazione**;
- o) il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- p) il rimborso di riscatti pagati dall'**Assicurato** per terminare una **Estorsione cyber**;
- q) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- r) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'**Assicurato** o dell'**Outsourcing provider**;
- s) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del **sistema informatico**;
- t) i danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;
- u) i danni derivanti da **furto**, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto al punto B2 dell'articolo 1 – Oggetto dell'**assicurazione**;
- v) le **richieste di risarcimento** avanzate da o per conto di:
 1. un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'**Assicurato**;
 2. società controllate dall'**Assicurato**;
 3. un soggetto giuridico su cui l'**Assicurato**, o sue controllate, eserciti un controllo;
 4. una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'**Assicurato**;
 5. un soggetto giuridico in cui l'**Assicurato** abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 6. qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'**Assicurato** sia coinvolto;
- w) i danni relativi a **servizi** che un **Outsourcing provider** ha subappaltato a terzi;
- x) i danni dovuti a errore umano di un **Outsourcing provider**;
- y) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- z) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'**attività multimediale**;
- aa) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'**Assicurato**;

- bb) i danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'*Assicurato* a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,
- cc) i danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività;
- dd) le vulnerabilità note, ovvero le perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

Art. 3 - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata previa applicazione della *franchigia* indicata per ogni garanzia per singolo *evento assicurato*.

Qualora, in caso di *sinistro*, vengano coinvolte per il medesimo *evento assicurato* più garanzie, verrà applicata la *franchigia* maggiore fra quelle previste, salvo quando previsto per la garanzia aggiuntiva A – Danni da interruzione dell'attività, per la quale opera la *franchigia temporale* ivi riportata.

Per qualsiasi *risarcimento* corrisposto dalla *Compagnia* direttamente a un *terzo*, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Compagnia* stessa l'importo della *franchigia* operante.

Art. 4 - Limite di indennizzo/risarcimento

Il *massimale* indicato nella *polizza* rappresenta il massimo esborso della *Compagnia* per *sinistro* e per anno assicurativo.

La *Compagnia* non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di *risarcimento/indennizzo* indicati per ciascuna garanzia della presente Sezione.

Art. 5 - Fusione e acquisizione.

L'*Assicurato* deve, entro 30 giorni, comunicare alla *Compagnia*:

- la fusione con altro soggetto fisico o giuridico;
- l'acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto fisico o giuridico

avvenuta durante il periodo di assicurazione.

La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita all'*indennizzo/risarcimento*.

L'*Assicurato* è altresì tenuto a corrispondere alla *Compagnia* l'eventuale supplemento di *premio* che la *Compagnia* stessa dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione sino al termine del periodo di assicurazione.

Art. 6 - Outsourcing provider

Qualsiasi *evento assicurato* la cui origine derivi da un *Outsourcing provider*, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal *sistema informatico* dell'*Assicurato*.

Art. 7 - Massimale – Pluralità di Eventi Assicurati

Una pluralità di *eventi assicurati*, aventi tutti la stessa causa prima, viene considerata come fosse un unico *evento assicurato*, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

Art. 8 - Fatturato – Tolleranza

Il *premio* della presente sezione è determinato sulla base del valore di *fatturato* indicato in *polizza*.

All'atto della stipula della *polizza* tale valore deve corrispondere al *fatturato* conseguito dall'*Assicurato* nell'ultimo esercizio finanziario come riportato nel bilancio approvato.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della *polizza*, l'*Assicurato* è esonerato dal dichiarare il valore del *fatturato* conseguito nell'ultimo esercizio finanziario purché tale valore non risulti superiore al 20% rispetto a quello indicato in *polizza*.

Solo qualora il valore risulti superiore al 20% l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e la *Compagnia* stessa, a seguito di tale comunicazione provvede ad emettere atto di variazione adeguando il *premio* relativo al periodo di assicurazione in corso e determinando il nuovo *premio* di rinnovo. La differenza di *premio* per il periodo di assicurazione in corso deve essere pagata alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della *Compagnia*.

Se l'*Assicurato* omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il *premio* in aumento previsto per il periodo di assicurazione in corso, in caso di *sinistro* la *Compagnia* risarcisce il *danno* in proporzione fra il valore del *fatturato* indicato in *polizza* maggiorato del 20% ed il valore del *fatturato* accertato.

La *Compagnia* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente richiamate)

A. Danni da interruzione di attività

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'*Assicurato* stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

L'importo della *diaria* verrà corrisposto per ogni giorno di inattività totale, **per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* si intende ridotta in proporzione.**

L'assicurazione è prestata con il limite di 180 giorni per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di una franchigia temporale di 12 ore per ciascun evento assicurato.

In caso di *sinistro*, si procede alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del *sistema informatico* riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *sinistro*;
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo *sinistro*, un importo pari alla *diaria* moltiplicato per il numero di ore di *franchigia temporale* sopra indicato.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

B. Danno reputazionale

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per avvalersi di esperti **direttamente nominati dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*** che, a seguito di un *attacco informatico*, gestiscono la tutela dell'immagine e della reputazione dell'*Assicurato* stesso nel periodo immediatamente successivo, **ma non oltre 7 giorni**, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, **e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data dell'evento.**

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000,00.

C. Responsabilità derivante da attività multimediale

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* per:

- diffamazione o *danno* reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'*attività multimediale* dell'*Assicurato* stesso.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a eventi assicurati verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000,00.

D. PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standards)

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per:

- remunerare l'attività di un *esperto* nominato direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider* che indaghi su una violazione dei *dati* relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate;

a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un *attacco informatico*.

L'assicurazione è subordinata alla condizione che l'*Assicurato* sia in possesso, al momento del *sinistro*, di una certificazione PCI DSS in corso di validità.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000,00.

E. Cyber-crime

La *Compagnia* risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un *terzo* all'*Assicurato* tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'*Assicurato*;
- alterazione dei *dati* nel *sistema informatico*;

sempre che non sia possibile il recupero tali importi.

L'*Assicurato*, a pena di decadenza dal diritto al *risarcimento*, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, l'esistenza della presente *assicurazione*.

L'assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata sino del limite di *risarcimento* indicato in *polizza* per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di una *franchigia* per ciascun evento indicata in *polizza*.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE ELETTRONICA

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *danno*, ottemperando alle disposizioni della *Compagnia* prima della riparazione; le relative spese sono a carico della *Compagnia* ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 Codice Civile; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) in caso di incendio, *furto*, *rapina* o di *sinistro* presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del *danno*. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del *danno* senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della *Compagnia*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del *danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del *danno* può subito essere iniziata dopo l'avviso di chi al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'*assicurazione* resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In riferimento alla Garanzia Aggiuntiva F) Maggiori Costi, se operante, si prende atto che qualora la denuncia del *sinistro* non pervenisse alla *Compagnia* entro 48 ore dalla data del sinistro stesso, la *Compagnia* non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della lettera raccomandata (o email certificata) di notifica alla *Compagnia* stessa.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del *danno* dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del *danno* può essere concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia*, o da un Perito da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, di comune accordo fra le Parti;
- b. mediante due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 1 - Obblighi in caso di *sinistro*;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli 5 - Determinazione del danno, 6 - Valore assicurabile e 7 - *Assicurazione* parziale;

e. procedere alla stima ed alla liquidazione del *danno* e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del *danno* effettuata ai sensi dell'articolo 3 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Determinazione del danno

La determinazione del *danno* viene eseguita separatamente per ogni singola *partita* di *polizza* secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di *danno* suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare l'apparecchiatura elettronica danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti sostituite.

Il *danno liquidabile* è pari all'importo stimato come indicato in A) 1) a cui viene dedotto l'importo stimato come indicato in A) 2) a meno che la *Compagnia* non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come indicato in A) 1).

B) Nel caso di *danno* non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* dell'impianto od apparecchio colpito dal *sinistro* stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

Il *danno liquidabile* è pari all'importo stimato come indicato in B) 1), a cui viene dedotto l'importo stimato come indicato in B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) **il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;**

b) **il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.**

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), o una delle condizioni di cui al punto b), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa,

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come a B) 3), difalcato dell'importo stimato come indicato in B) 4).

Un *danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come indicato in A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come indicato in B) (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4, a seconda del caso).

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

In caso di *danno* totale, l'*apparecchiatura elettronica* viene sostituita con una equivalente o della stessa qualità. **Nel caso l'apparecchiatura elettronica danneggiata non sia più disponibile in commercio, la *Compagnia* indennizza l'Assicurato con una apparecchiatura avente caratteristiche tecniche paragonabili e appartenente alla stessa fascia di prezzo d'acquisto (senza abbonamento) al momento del *sinistro*.**

Sono escluse dalla determinazione del *danno* le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

In nessun caso la *Compagnia* corrisponde un importo superiore al triplo del valore dell'apparecchiatura al momento del *sinistro*, tenendo conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

L'indennizzo si ottiene detraendo dall'importo del *danno* così determinato, le *franchigie* e/o *scoperti* pattuite in *polizza*.

Art. 6 - Valore assicurabile

Copertura a valore intero

Per valore assicurabile, nella forma di assicurazione a *Valore Intero*, si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle *apparecchiature elettroniche*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'*Assicurato*.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Copertura a Primo Rischio Assoluto:

Per valore assicurabile si intende la *somma assicurata* prestata a *Primo Rischio Assoluto* riportato nella *polizza*.

Art. 7 - Assicurazione parziale

In riferimento alla forma di assicurazione a *Valore Intero*, se dalle stime fatte ai sensi del precedente articolo 5 - Determinazione del *danno*, risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Compagnia* risponde del *danno* in proporzione del rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*.

Art. 8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Compagnia* è tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più *sinistri*, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della *franchigia*.

Art. 9 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni a copertura delle stesse *apparecchiature elettroniche* e per uno o più degli stessi rischi, la presente *assicurazione* ha effetto soltanto per la parte di *danno* eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla quantificazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il *danno* e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro* o sulla quantificazione del *danno*, il pagamento viene effettuato solo in esito al procedimento giudiziale.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE CYBER RISK

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

L'*Assicurato*, al fine di consentire la piena operatività della *polizza*, deve:

- a) contattare immediatamente il *Service Provider DXC* ai seguenti numeri, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

telefonando dall'Italia: numero verde 800 569678

telefonando dall'estero: +39 06 41722556

L'*Assicurato* deve inoltre:

- fornire prova dell'*evento assicurato*;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'*evento assicurato*;
- fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del *danno*;
- conservare e mettere a disposizione della *Compagnia* e/o del *Service Provider* l'*hardware*, il *software* e i *dati* colpiti dall'*evento assicurato*;
- rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

Qualsiasi contatto con il *Service Provider* ai numeri sopra indicati, che si riferisca ad una *polizza* non in regola con il pagamento del *premio* può comportare la fatturazione all'*Assicurato* delle spese sostenute dal *Service Provider* stesso per conto della *Compagnia*.

Il diritto al *risarcimento* decade qualora l'*Assicurato*, in caso di *evento assicurato*, non abbia preso contatto con il *service provider*.

- b) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti;
- c) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *circostanza* che possa dare origine a una *richiesta di risarcimento* e/o ad un *sinistro*,
- precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una *richiesta di risarcimento*;
 - fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale *danno*.

La *Compagnia*, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi *richiesta di risarcimento* che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* ha trasmesso alla *Compagnia* la predetta comunicazione di circostanze.

- d) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *sinistro*;
- e) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi intenzione formalizzata da un *terzo* di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*.

L'*Assicurato* deve altresì

- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *sinistro*;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla *Compagnia*;

- consentire alla **Compagnia** l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

L'**Assicurato** non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere qualsiasi richiesta di **risarcimento** senza il preventivo consenso scritto della **Compagnia**.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 2 - Gestione delle Richieste di risarcimento

Qualora l'**Assicurato** rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla **Compagnia** e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una **richiesta di risarcimento** e/o di un **evento assicurato**, l'obbligo risarcitorio della **Compagnia** per detta **richiesta di risarcimento** e/o **evento assicurato** non potrà eccedere l'ammontare con il quale la **richiesta di risarcimento** e/o l'**evento assicurato** avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del **massimale** indicato in **polizza**.

Nel caso in cui una **richiesta di risarcimento** risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la **Compagnia** e l'**Assicurato** si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente **polizza**. Sulla base di questo accordo la **Compagnia** rimborserà costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Qualsiasi somma pagata dalla compagnia in base alla presente polizza sarà restituita alla Compagnia stessa da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto alla copertura assicurativa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento/indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il **danno**, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la **Compagnia** provvede al pagamento del **risarcimento/indennizzo** entro 30 giorni, **salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro è facoltà della Compagnia richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza.

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere il pagamento del **risarcimento/indennizzo** anche in mancanza di chiusura istruttoria, **purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, se il risarcimento/indennizzo non risulti dovuto.**

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dalla **Compagnia**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, **restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**.

Il **risarcimento/indennizzo** liquidato a termini di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno ai sensi di polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto al risarcimento/indennizzo.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno

Il **Contraente** o l'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del **danno** adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del **sinistro** o facilita il progresso di questo, **perde il diritto al risarcimento/indennizzo**.

Art. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di **richiesta di risarcimento** e/o di **evento assicurato**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il **risarcimento/indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, **purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno**.

**pagina lasciata intenzionalmente in
bianco**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031